BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):
In sede legislativa . . . . . *Pag.* 1
In sede referente . . . . . » 2

AFFARI INTERNI (II):
In sede legislativa . . . . . » 2
In sede referente . . . . . » 2

GIUSTIZIA (IV):
In sede legislativa . . . . . » 3
In sede referente . . . . . » 4

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):
In sede referente . . . . . » 4
In sede legislativa . . . . . » 6

FINANZE E TESORO (VI):
In sede referente . . . . . » 6
In sede legislativa . . . . . » 7

DIFESA (VII):
In sede referente . . . . . » 8
In sede legislativa . . . . . » 10

ISTRUZIONE (VIII):
In sede legislativa . . . . . » 11

LAVORI PUBBLICI (IX):
In sede legislativa . . . . . » 13
In sede referente . . . . . » 14

TRASPORTI (X):
In sede referente . . . . . » 15

AGRICOLTURA (XI):
In sede referente . . . . . » 16

INDUSTRIA (XII):
In sede legislativa . . . . . » 17

LAVORO (XIII):
In sede legislativa . . . . . » 18
In sede referente . . . . . » 18

IGIENE E SANITÀ (XIV):
In sede legislativa . . . . . » 19

CONVOCAZIONI . . . . . » 21

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » 21

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Scaglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato » (1850).

Il Relatore Colleselli, dopo aver illustrato il disegno di legge, che comporta l'aumento dell'organico dei membri del Consiglio di Stato con la elevazione a 72 del numero dei Consiglieri e a 18 del numero dei Presidenti di Sezione, propone il rinvio della discussione per consentire un approfondito esame di alcuni problemi strettamente attinenti all'aumento dell'organico dell'Istituto, quali quelli inerenti alla composizione del Consiglio di Stato e alla utilizzazione dei magistrati per incarichi relativi a funzioni istituzionali.

Intervengono a favore del rinvio, rilevando la necessità di un riesame generale dell'ordinamento del Consiglio di Stato, soprattutto in relazione all'attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, con particolare riferimento alla nomina dei consiglieri di Stato e alla disciplina degli incarichi di magistrati presso pubbliche amministrazioni, i deputati Jacometti, Nannuzzi, Almirante e Martuscelli.

Si dichiarano favorevoli ad una rapida approvazione del disegno di legge il deputato Bozzi ed il Ministro Scaglia, che pongono in evidenza la necessità di attuare le modifiche all'organico del Consiglio di Stato per sopperire alle urgenti necessità funzionali, pur riconoscendo la opportunità di un riesame dell'ordinamento del Consiglio di Stato anche in relazione ai nuovi rapporti tra i pubblici poteri e i cittadini.

La Commissione, infine, accoglie la proposta del relatore e rinvia la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Istituzione dei servizi dell'alimentazione presso gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e soppressione degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione » (*Parere alla XI Commissione*) (1863);

ARMATO ed altri: « Norme sulla organizzazione e i compiti dei servizi dell'alimentazione » (*Parere alla XI Commissione*) (1942).

Il Presidente, rilevato che oggetto del disegno e della proposta di legge è la riorganizzazione strutturale di un settore della pubblica amministrazione, che importa, quindi, modifiche dell'organizzazione dello Stato, propone che vegna richiesta alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza primaria.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SCALFARO. — Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona, ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate » (1921).

Dopo relazione favorevole del deputato Russo Spena, intervengono i deputati: Calabrò; Zincone; Viviani Luciana; Semeraro, i quali pur concordando sull'opportunità del provvedimento, sollecitano la presentazione e l'approvazione di una legge organica regolante il settore; Greppi, che, concordando con l'osservazione precedente, lamenta l'insufficienza del provvedimento in esame a venire incontro a tutte le improcrastinabili esigenze dei teatri lirici; Paolicchi, che auspica una più razionale organizzazione da parte degli enti lirici della loro attività; Gagliardi e Borsari, che illustrano due ordini del giorno di cui sono primi firmatari intesi, il primo a rivedere ed adeguare le quote dei contributi agli enti lirici che svolgono una attività particolarmente vasta, e il secondo a predisporre un congruo aumento delle sovvenzioni annuali ai teatri lirici minori.

Dopo che il Presidente Scalfaro ha sottolineato gli argomenti fondamentali emersi dalla discussione, replicano il Relatore Russo Spena, che ripete l'invito ad approvare il provvedimento, sottolineando che esso consentirà soprattutto di pagare le masse orchestrali e le maestranze e si dichiara favorevole ai due ordini del giorno presentati; ed il Ministro Corona, che, mentre riconosce l'inadeguatezza del provvedimento in esame a risolvere pienamente il problema degli enti lirici, si sofferma sulla complessità, non solo economica, della questione e nel riconfermare l'impegno del Governo a predisporre la legge organica, invita la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

Il Presidente Scalfaro rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* SCALFARO. — Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Corona, e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

Nel riferire sui tre provvedimenti, il deputato Gagliardi si sofferma anzitutto sul disegno di legge, che è stato predisposto sulla base di approfondite indagini svolte fra tutte le categorie interessate. Sottolinea anzitutto l'importanza dell'articolo 1, che solennemente riconosce la funzione culturale, formativa ed educativa del cinema e la sua importanza economica ed industriale, tale da rendere l'attività connessa di rilevante interesse generale.

Proprio questo riconoscimento infatti giustifica e rende logico il massiccio intervento attuato attraverso la presente legge nel settore. Mette quindi in evidenza l'importanza della funzione in questo campo del Ministero del turismo e spettacolo, che deve fungere da organo di coordinamento, inquadrando l'attività anche di vari altri Ministeri interessati al settore dello spettacolo.

Passa quindi ad esaminare gli interventi dello Stato sul piano economico, mettendo in luce il fatto che il provvedimento all'esame, innovando rispetto alla legislazione vigente, intende soprattutto potenziare l'attività cinematografica qualificata, mediante la concessione di particolari benefici ai film che presentano particolari caratteristiche culturali, artistiche o almeno spettacolari.

Analizzando le misure proposte per i lungometraggi, i cortometraggi, i film di attualità e quelli prodotti per la gioventù, rileva che per i primi il provvedimento intende passare dall'attuale sistema meccanico dei ristorni a quello degli interventi graduati incentivanti la qualificazione della produzione, e mette l'accento sulla concessione di premi di qualità a film particolarmente meritevoli sul piano artistico e culturale. Quanto ai cortometraggi si intende soprattutto invogliare la programmazione degli stessi mediante premi ed abbuoni, mentre per i film di attualità, sebbene venga conservato un incentivo agli esercenti, si tende a ridurli al minimo in quanto risulta ormai superata la loro funzione informativa. Infine, il disegno di legge introduce misure particolari a favore dei film prodotti per la gioventù, misure che pur senza essere certamente l'*optimum*, realizzeranno sicuramente un notevole stimolo per la produzione di tali film, fino ad ora molto carenti in Italia.

Il Relatore mette anche in luce il fatto che il provvedimento impedirà il crearsi ed il consolidarsi di situazioni di monopolio nella produzione, nel noleggio e nell'esercizio dell'attività cinematografica, poiché favorisce la costituzione di cooperative e riqualifica la presenza degli enti di Stato nel settore.

Quanto alle due proposte di legge, afferma che esse costituiscono due importanti contributi alla soluzione del problema, ma ritiene che le loro norme possano solo eventualmente costituire emendamenti al disegno di legge governativo, che egli propone venga assunto come testo base.

Dopo che il Ministro Corona ha invitato la Commissione ad esaurire con urgenza l'esame del provvedimento, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

VESTRI ed altri: « Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali » (1890).

Il Presidente Scalfaro rinvia l'esame del provvedimento, in attesa che venga assegnato alla Commissione un analogo disegno di legge annunciato dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 8,50. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1683).

Il deputato Migliori riferisce sulla proposta di legge mettendo in evidenza i compiti e le finalità del « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » e propone alla Commissione di accogliere l'articolo sostitutivo proposto dalla Commissione bilancio per la più esatta indicazione della copertura.

(*La seduta sospesa alle ore 10,15 è ripresa alle ore 11,30*).

La Commissione, dopo interventi dei deputati Pennacchini, Breganze, Ruffini e Cacciatore, passa all'esame degli articoli che vengono approvati con alcuni emendamenti di carattere formale e con l'approvazione del nuovo articolo 3, proposto dalla Commissione bilancio per l'indicazione della copertura.

Resta, pertanto, stabilito che, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, è prorogata per cinque anni la concessione del contributo al « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, elevandone l'ammontare a lire 25 milioni.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e passa all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine dell'albo professionale unico che si divide in due sezioni, una per gli avvocati e l'altra per i procuratori.

La Commissione, tenuto conto che nell'articolo 1, già esaminato in una precedente seduta, era stata deliberata la soppressione della categoria dei procuratori, accoglie un emendamento del relatore Fortuna, sottoscritto anche dal deputato Cacciatore, che prevede la soppressione del predetto articolo.

Sull'articolo 5, che prescrive per la iscrizione nell'albo, l'effettivo esercizio della professione da accertarsi dai consigli dell'ordine, nei modi stabiliti dal regolamento e con facoltà di decidere anche sulla reiscrizione degli interessati che, dopo essere stati cancellati, intendano riprendere la professione, si apre un'ampia discussione cui partecipano i deputati Fortuna, Guidi, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Palazzolo, Amatucci, Reggiani, Cariota-Ferrara, Pennacchini, Pellegrino, nonché il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi ed il Presidente Zappa.

Viene particolarmente preso in esame il fatto se le disposizioni contenute nell'articolo 5 debbano, ai sensi del secondo comma dell'articolo, applicarsi, o meno, agli avvocati che esercitino il mandato parlamentare oppure debbano essere estese a tutti coloro che sono chiamati a coprire funzioni pubbliche elettive o se non convenga, invece, sopprimere completamente la norma.

Avendo il deputato Amatucci presentato un emendamento sostitutivo, in cui è previsto che per mantenere l'iscrizione all'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione salvo i casi di legittimo impedimento dovuto all'espletamento di funzioni pubbliche elettive, il Presidente, per un più approfondito esame della materia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,05. — *Presidenza del Presidente* LA MALFA. — Interviene il Sottosegretario di Stato al bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (1504-*B*).

Il Relatore Gennai Tonietti Erisia illustra le modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge, con le quali consente, e prospetta la opportunità di introdurre alcuni altri perfezionamenti nella indicazione di copertura (da riferire ormai solo all'esercizio finanziario in corso). Dopo chiarimenti resi dal Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, rinunziando a introdurre ulteriori modifiche che tarderebbero ancora il perfezionamento del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) » (*Parere alla III Commissione*) (1887).

Su proposta del Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che nell'articolo 2 venga introdotta una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, onde consentire l'utilizzazione della posta iscritta sul fondo globale 1963-64.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo per gli anni 1963 e 1964 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) » (*Parere alla III Commissione*) (1893).

Su proposta del Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (*Parere alla I Commissione*) (1663).

Dopo illustrazione dell'onorevole Barbi ed interventi del deputato Failla, del Sottosegretario Caron e del Presidente La Malfa, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare l'ultimo comma dell'articolo 53 che pone a carico degli Enti locali le spese relative all'attuazione dei *referendum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione per la modificazione territoriale delle Regioni: ciò al fine di non rendere di difficile agibilità l'esperimento di questo tipo di *referendum* specie da parte delle popolazioni di Enti locali che versano in maggiori ristrettezze finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (*Parere alla VIII Commissione*) (1897).

Dopo illustrazione del Relatore Pedini ed ampia discussione nella quale intervengono il Sottosegretario Caron, i deputati De Pascalis, Failla, il Presidente La Malfa, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole segnalando per altro alla competente Commissione di merito la necessità che all'istituzione della scuola materna statale si proceda non solo attraverso i programmi annuali di sviluppo previsti dall'articolo 4, ma altresì nel quadro del più generale programma di sviluppo economico, che deve garantire il coordinamento tra i vari settori e impegni di sviluppo e ciò con particolare riguardo a quanto disposto con l'articolo 9 del disegno di legge che pone a carico dei comuni una rilevante quota degli oneri implicati dall'attuazione della legge. La Commissione Bilancio prospetta pertanto l'opportunità di considerare tale articolo 9 in armonia con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4. Prospetta altresì l'opportunità di sottoporre al concerto anche del Ministro del bilancio il decreto di approvazione dei piani annuali per l'istituzione di scuole materne statali.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (*Parere alla VII Commissione*) (265).

Su proposta dell'onorevole Barbi e dopo che il Sottosegretario Caron ha espresso il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che alla proposta venga aggiunto il seguente articolo 4 per la determinazione degli oneri e la indicazione della relativa copertura:

« Art. 4. — All'onere di lire 14.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per lire 14.119.400 a carico del capitolo 2001 e per lire 407.200 a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (*Parere alla II Commissione*) (1921).

Il deputato De Pascalis illustra il disegno di legge in sostituzione del Relatore Anderlini, rilevando che l'iniziativa vuole costituire un ulteriore intervento di urgenza per sovvenire alle persistenti difficoltà degli Enti lirici e integrarne i bilanci che anche per la stagione 1964-65 prevedono disavanzi non colmabili come i normali contributi corrisposti dallo Stato.

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Alpino, Leonardi, Failla, Goehring, Barca, il Presidente La Malfa e il Sottosegretario Caron, la Commissione conviene che non si debba ulteriormente procedere attraverso interventi di urgenza, solo intesi a colmare i crescenti disavanzi degli Enti lirici, né ulteriormente procrastinare una nuova organica disciplina del settore che definisca in misura congrua il contributo che lo Stato dovrà corrispondere, i criteri relativi al riparto fra i vari Enti di tale contributo, i criteri ed i limiti di gestione che tali Enti dovranno osservare. La Commissione pertanto, pur deliberando di esprimere parere favorevole al disegno di legge, si ritiene impegnata a non consentire per l'avvenire ulteriori provvidenze ed interventi del genere, raccomanda che la concessione dei contributi ai singoli Enti venga sottoposta alla condizione che questi preventivamente, presentino adeguati piani di risanamento delle rispettive gestioni, raccomanda altresì che la ripartizione di tale

contributo venga comunque effettuata sulla base di criteri certi ed obiettivi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuova assegnazione di fondi all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e commercio » (*Parere alla II Commissione*) (1851).

Dopo illustrazione del deputato De Pascalis che sostituisce il deputato Anderlini e dopo un intervento del deputato Leonardi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole e segnala alla competente Commissione di merito l'opportunità che l'Istituto centrale di statistica venga sollecitato alla più rapida conclusione nella pubblicazione dei dati del censimento generale del 1961, di cui solo ora vengono comunicate le ultime rilevazioni a scala provinciale. La Commissione rileva altresì la necessità che le attività e le iniizative dell'I.S.T.A.T. vengano collegate in modo permanente ed organico con le esigenze di conoscenza e di rilevazione della programmazione economica sulla base di indicazioni e richieste del Ministero del bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente* LA MALFA. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Donat Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzazione di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (991-*B*).

Il Relatore Curti Aurelio illustra le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 2 del disegno di legge, intese a consentire l'utilizzo dello stanziamento disposto sul fondo globale 1962-63 mediante espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il disegno di legge è quindi sottoposto a votazione a scrutinio segreto e risulta approvato nel testo trasmesso dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono il Ministro delle finanze, Tremelloni, ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Battista; per le finanze, Valsecchi, e per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964 » (1977).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il disegno di legge predisposto dal Governo per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, allo scopo di dare validità alle operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza nel periodo dal 12 al 15 novembre 1964.

Dopo un intervento del deputato Malfatti Francesco, il quale, pur non disconoscendo la legittimità formale del provvedimento, ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla utilizzazione dei corpi armati in funzione antisciopero, la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente comunica che sono chiamati a far parte del Comitato dei nove i seguenti deputati: Vicentini, Presidente; Napolitano Francesco, Relatore; Angelino Paolo, Castellucci, Malfatti Francesco, Minio, Scricciolo, Servello e Silvestri.

PROPOSTE DI LEGGE:

BRODOLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni » (1424);

SERVELLO ed altri: « Modifiche al trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 » (1582).

Il Relatore Azzaro illustra ampiamente le proposte di legge che intendono modificare, ripristinando l'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale fra Stato e C.O.N.I., la disciplina fiscale dei concorsi pronostici che presenta degli squilibri che si ripercuotono

su tutti i settori interessati al giuoco: sullo Stato, che dalla crisi del giuoco può ricavare un minore gettito fiscale; sul monte premi, che influenza la partecipazione del pubblico al giuoco; sul C.O.N.I. e sulle trentadue federazioni sportive, ad esso aderenti, che dal totocalcio traggono l'unica fonte di finanziamento per la loro attività interna ed internazionale, e che la crisi del giuoco pone in serie difficoltà.

Intervengono i deputati: Servello, il quale, premesso che l'Italia è l'unico Paese in cui lo sport non riceva sovvenzioni di alcun genere da parte dello Stato, sottolinea la necessità di una sollecita approvazione delle modifiche proposte alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modifiche che potranno consentire di impostare una nuova politica nel campo dello sport; Pirastu, il quale preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo rilevando l'importanza dello sport anche agli effetti della tutela dello sviluppo fisico e della salute della gioventù e Scricciolo, il quale, pur concordando con le finalità dei provvedimenti all'ordine del giorno, manifesta alcune perplessità in ordine alla riduzione delle entrate dei Comuni che deriverebbero dall'approvazione delle modifiche proposte.

Il Ministro Tremelloni, dopo aver dichiarato di condividere le finalità delle proposte di legge in esame, osserva che il problema deve essere considerato nell'ambito della programmazione e che non può acconsentire, nell'attuale sitazione economica, ad una riduzione delle entrate fiscali per le quali non è prevista alcuna copertura.

Il Sottosegretario Battista, sottolineata la gravità del problema dello sport considerato non semplicemente come spettacolo ma soprattutto come forma di educazione fisica e morale della gioventù, auspica che vengano superati gli ostacoli finanziari cui ha fatto riferimento il Ministro Tremelloni, perché si possa addivenire sollecitamente alla soluzione del problema stesso. Dopo interventi dei deputati Loreti, Servello, Pirastu, Zugno e Trombetta, nonché del Ministro Tremelloni e del Sottosegretario Belotti, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

FINOCCHIARO ed altri: « Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime delle repressioni operate nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 » (243).

La Commissione approva alla unanimità la proposta del Relatore Patrini di chiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro, Belotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

RAFFAELLI e PAOLICCHI: « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000 » (1911).

Il Relatore Patrini illustra la proposta di legge e dopo aver sottolineato che le basi della vendita in oggetto sono state già concordate tra la direzione generale del demanio e gli amministratori della cooperativa Cristallerie Genovali, conclude dichiarandosi favorevole.

Intervengono, quindi, i deputati Bonaiti e Trombetta, che esprimono perplessità sulla procedura seguita per la vendita del terreno in oggetto; Raffaelli, Scricciolo e Malfatti Francesco che concordano con le conclusioni del Relatore, e Marzotto che si dichiara contrario e sottolinea la necessità di chiedere all'ufficio tecnico erariale di procedere ad una nuova stima del prezzo.

Dopo la replica del Relatore e l'intervento del Sottosegretario di Stato Valsecchi, è approvato un emendamento all'articolo unico in forza del quale viene stabilito che il prezzo sarà fissato dal Ministero delle finanze.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1721).

Dopo brevi interventi del Relatore Bonaiti, del Sottosegretario Valsecchi e del deputato Malfatti Francesco, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero » (1861).

Il Relatore Loreti illustra il disegno di legge, che si propone di accelerare lo svolgimento delle pratiche per la concessione del-

le restituzioni di imposta spettanti alle ditte venditrici, e manifesta perplessità sulla efficacia della nuova procedura prevista dal provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Trombetta ed Azzaro, il Sottosegretario Valsecchi fornisce chiarimenti circa le garanzie poste a tutela dell'Erario.

Al termine della seduta, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1878).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Patrini, la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Valsecchi: « Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonché i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 80, purché sussistano le medesime condizioni ».

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato " Caserma Perrone ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive » (1892).

Il Relatore Bima illustra il disegno di legge che consente di sodisfare imprescindibili esigenze pubbliche oltre che del comune anche di amministrazioni governative, quali la sistemazione urbanistica del centro della città di Novara, la costruzione di nuove infrastrutture più efficienti e funzionali dell'amministrazione militare e la costruzione di nuovi edifici destinati ad accogliere i servizi della prefettura, dell'ufficio del genio civile e degli uffici finanziari della città di Novara.

Dopo interventi dei deputati Azzaro, Trombetta, Soliano, Loreti, Bonaiti, Matarrese nonché del Relatore Bima e del Sottosegretario Valsecchi la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale stabiliva che le aree non utilizzate per scopi di interesse pubblico sarebbero state retrocesse all'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1319).

Il Relatore Castellucci illustra il provvedimento di legge che intende sanare una situazione sperequativa sorta in sede di applicazione di una legge che, in origine, voleva senza dubbio arrecare un tangibile beneficio economico a tutti gli orfani di guerra senza alcuna discriminazione per la posizione di ciascuno di essi nei riguardi della interpretazione letterale della norma innovativa medesima.

Dopo interventi del deputato Raffaelli, il quale sostiene la necessità di concedere agli orfani che abbiano la qualifica di studenti universitari la riversibilità della pensione, e del Sottosegretario Belotti, la Commissione respinge la proposta di rinvio del deputato Raffaelli ed approva gli articoli in una nuova formulazione predisposta dal Relatore.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.25.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,30. *Presidenza del Presidente* CAIATI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi ed il Sottosegretario di Stato alla marina mercantile, Riccio.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (89).

Su proposta del Relatore, Leone Raffaele, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (265).

Su proposta del Relatore, Leone Raffaele, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (799).

In assenza del Relatore, Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE e JOZZELLI: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (976).

Su proposta del Relatore, Leone Raffaele, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Estensione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, agli ufficiali promossi nella posizione di " a disposizione " e raggiunti, alla data del 1° gennaio 1962, dai limiti di età previsti dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 » (699).

In assenza del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica » (1623).

Su proposta del Relatore, Leone Raffaele, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della marina militare » (870).

Il Relatore Sinesio illustra favorevolmente la proposta di legge. Il Sottosegretario di Stato alla marina mercantile, Riccio, chiede, preliminarmente, che la Commissione deliberi un breve rinvio onde dar modo al suo dicastero di effettuare un concerto con il Ministero della difesa relativo alle funzioni rivestite dall'Ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, si dichiara d'accordo con la proposta del Sottosegretario Riccio, ritenendo opportuno riesaminare tutta la materia anche in relazione alla posizione dei comandanti dei Corpi tecnici delle altre forze armate.

Il deputato De Meo dichiara di non opporsi ad una discussione più ampia del merito della proposta di legge, ma espone le sue perplessità circa la motivazione della proposta di rinvio per quanto riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

Il deputato Leone Raffaele chiede al Governo di esporre chiaramente i motivi che si oppongono alla discussione immediata della proposta di legge all'esame e, per quanto concerne la eventuale estensione ai Corpi tecnici delle altre forze armate, comunica che, insieme con il deputato Messe, ha predisposto un ordine del giorno in tal senso onde facilitare, eventualmente, l'*iter* della proposta di legge del senatore Zagami nella quale manca, per altro, il riferimento al Corpo delle Capitanerie di porto. Il deputato Messe si dichiara favorevole ad affrontare subito la discussione della proposta di legge riguardante la Marina, mentre per quanto concerne le altre forze armate, considera l'ordine del giorno già comunicato dal deputato Leone Raffaele il migliore strumento per sollecitare il Governo.

Il Relatore Sinesio si dichiara favorevole a procedere alla discussione immediata o, subordinatamente, a proporre la formazione di un Comitato ristretto che predisponga un nuovo testo organico.

Il deputato Pacciardi dichiara di concordare con la proposta del deputato De Meo. Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio, insiste nella richiesta di rinvio già formulata.

I deputati Messe e Leone Raffaele presentano una proposta di rinvio della discussione « onde dare la possibilità al Governo di esaminare le norme analoghe da proporre per le altre forze armate ».

La Commissione accoglie la proposta di rinvio avanzata dai deputati Leone Raffaele e Messe e rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Modifiche agli articoli 36, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della marina militare » (1316).

In assenza del elatore, Buffone, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* CAIATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1444-*B*) (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore De Meo illustra il nuovo testo dell'articolo 5 approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica e si dichiara favorevole ad esso in quanto precisa con maggiore cura l'onere relativo al provvedimento.

La Commissione approva l'articolo 5 nel nuovo testo del Senato. Successivamente il disegno di legge n. 1444-*B* è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare » (1486).

Il Relatore Leone Raffaele illustra gli emendamenti preparati dal Comitato ristretto. I deputati Messe e Cuttitta dichiarano di essere sodisfatti delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto e ritirano i loro emendamenti.

La Commissione approva gli articoli da 1 a 6 senza modificazioni. All'articolo 7 sostituisce il primo comma con una norma che prevede che il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di 2 anni, di 6 anni, di 8 anni e di 8 anni.

Gli articoli da 8 a 17 sono approvati senza modificazioni. Il primo comma dell'articolo 18 viene sostituito con la norma che stabilisce che l'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo o maresciallo di prima classe. Vengono anche introdotti nel disegno di legge gli emendamenti predisposti dal Governo, relativi all'istituzione della banda dell'Esercito. La Commissione delibera, poi, di sopprimere l'articolo 25 e all'articolo 26 di aggiungere un comma, predisposto dal Governo, che stabilisce che nella posizione di ausiliaria l'ufficiale maestro di banda, che alla data di entrata in vigore della legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di età di 70 anni, può conseguire una promozione non oltre il grado di tenente colonnello, purché abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni.

Contrari si dichiarano i deputati D'Ippolito e Gorreri che si astengono dal voto.

La Commissione approva anche le tabelle annesse al disegno di legge e modifica la tabella *B*) in relazione alle norme approvate. Successivamente il disegno di legge n. 1486 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Organi del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1693) .

Il Relatore Leone Raffaele illustra favorevolmente la proposta di legge. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, presenta un nuovo testo dell'articolo 2 che precisa l'onere derivante dal provvedimento, valutabile in lire 424 milioni 800 mila l'anno. La Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni e delibera di inviare il testo dell'articolo 2 alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

La Commissione delibera, poi, di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

URSO ed altri: « Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale » (1516).

In assenza del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA: « Modifica alla tabella *A* annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1419).

Il Relatore Leone Raffaele illustra favorevolmente la proposta di legge che tende a perequare il limite di età previsto per i sottufficiali piloti dell'aeronautica militare con quello dei sottufficiali della marina militare.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che il Governo apprezza gli intendimenti della proposta di legge del deputato Darida e presenta un nuovo testo che inquadra l'iniziativa con maggiore rigore giuridico nell'ordinamento. La Commissione approva, senza modificazioni i primi due articoli del nuovo testo proposto dal Governo e delibera di inviare per il prescritto parere l'articolo 3, che prevede un onere di 45 milioni derivante dal provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 1965, alla Commissione bilancio.

La Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1198).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo non è ancora in grado di sciogliere la riserva avanzata nella seduta del 24 giugno 1964 e chiede, quindi, un breve rinvio.

Intervengono il deputato Messe, il quale ribadisce il proprio avviso favorevole al provvedimento e chiede che si accelerino i tempi della discussione ed il Relatore De Meo, il quale si dichiara favorevole ad un breve rinvio, purché il Governo comunichi alla Commissione il suo parere definitivo nella prossima seduta della Commissione.

La Commissione delibera di rinviare il seguito dellta discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE ed altri: « Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito » (1401).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei beneficî già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Magrì e Bedaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recant eprovvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (286-*B*).

Il Relatore Franceschini riassume i termini della questione rammentando il significa e la finalità delle modificazioni apportare dal Senato alla proposta di legge, e di cui raccomanda l'approvazione alla Commissione, preannunciando tuttavia ulteriori emendamenti resi necessari da una più accurata me-

ditazione sulle conseguenze pratiche derivanti dall'applicazione della legge.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Picciotto, il quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ma ribadisce le riserve già espresse e motivate dal danno che la legge – per non essere stata sufficientemente meditata – arrecherà ad alcune categorie; Codignola, che svolge delle osservazioni in particolare sull'articolo 5 e sulle connessioni fra questo articolo e gli articoli 11 e 13 della n. 831, e il Sottosegretario Magrì, che sostiene con nuove ragioni le proposte del Relatore, sottolineandone soprattutto l'opportunità pratica.

La Commissione approva, quindi, senza emendamenti, le modificazioni apportate dal Senato agli articoli 1, 2 e 4; accoglie la proposta di soppressione dell'articolo 5 del Senato avanzata dal Relatore e sostenuta dal rappresentante del Governo, in opposizione all'onorevole Codignola che si astiene; approva ancora l'articolo 6 nel testo proveniente dal Senato con un emendamento aggiuntivo Franceschini in virtù del quale: « Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di diploma di equipollenza rilasciato dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ».

L'articolo 7 è approvato anch'esso in un nuovo testo proposto dal Relatore: Esso recita:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette gradutarie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della presente legge, nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 ».

La proposta di legge n. 286-*B* è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLOFFA e BORGHI: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (357-*B*).

Dopo un intervento del Relatore Buzzi, il quale richiama le considerazioni di pratica opportunità e di proprietà legislativa sottese alle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione non apporta emendamenti all'articolo unico del provvedimento elaborato, dalla VI Commissione permanente del Senato, in un nuovo testo.

Esso recita: « Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca, possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ».

La proposta di legge Berloffa e Borghi n. 357-*B* è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: « Norme per la formazione delle classi e per

le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari » (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi » (1688).

Il Relatore Buzzi si sofferma sul merito dei provvedimenti e sulla opportunità – da tutti senza riserve riconosciuta – di eliminare quella forma di discriminazione fra insegnanti di sesso maschile e insegnanti di sesso femminile che ancora vige nella scuola elementare, come residuo di disposizioni e mentalità superate. Fa notare, inoltre, che mentre la discriminazione relativa ai posti ed alle graduatorie ha il suo fondamento in una norma di legge, non altrettanto può dirsi della discriminazione relativa alla formazione delle classi, che poggia soltanto su un fondamento regolamentare. Da questa constatazione deduce un giudizio analitico sugli articoli delle due proposte di legge: ritiene superfluo l'articolo 1 della proposta Di Vittorio Berti Baldina n. 1179, proprio in quanto esso attiene a questo secondo tipo di discriminazione; si dichiara favorevole all'articolo 2 della stessa proposta di legge, che si propone le medesime finalità alle quali concorre l'articolo unico della proposta di legge Savio Emanuela n. 1688; si dichiara favorevole altresì all'articolo 3 della proposta Di Vittorio Berti Baldina n. 1179 che impone un limite di 18 anni per la partecipazione ai concorsi magistrali, ed esprime la sua opinione sulle norme transitorie contenute nella stessa proposta n. 1179 di cui riconosce l'opportunità.

Per quanto riguarda alcune conseguenze pratiche che da qualche parte vengono preannunciate e che porterebbero ad un ulteriore allontanamento del personale insegnante di sesso maschile dalla scuola elementare, pur riconoscendo la fondatezza del problema, che può trovare dei temperamenti occasionali nelle norme transitorie, afferma però che esso va affrontato su un piano di più vasto impegno, riferito alla riforma dell'istituto magistrale ed alle garanzie di sicuro impiego, di rapida sistemazione da assicurare a questi insegnanti.

Il deputato Codignola ritiene, dissentendo dal Relatore, che la discriminazione relativa ai posti e alla discriminazione relativa alle classi obbediscano ad una medesima logica, si sostengano a vicenda, e debbano perciò essere eliminate ambedue in modo esplicito, anche perché il concetto di coeducazione è penetrato in tutti i settori della nostra cultura pedagogica.

Riconosce anch'egli le conseguenze pratiche negative per gli insegnanti di sesso maschile che possono derivare dall'applicazione della legge, ma ne addebita la responsabilità primaria all'attuale sistema di reclutamento che si serve di uno strumento, come l'istituto magistrale attuale, capace di ispirare ingiustificate speranze di pronto e rapido impiego ad una quota troppo vasta di famiglie. Ritiene che una soluzione del problema si possa rinvenire soltanto attraverso la elevazione a livello universitario della preparazione del personale insegnante, e la contemporanea elevazione a 21 anni del limite minimo di età per l'insegnamento elementare. Condivide la necessità di emanare alcune norme transitorie, accuratamente predisposte allo scopo di salvaguardare le aspettative ed i diritti del personale insegnante maschile incaricato.

Il deputato Levi Arian Giorgina insiste sulla connessione esistente fra le due forme di discriminazione, quella riferita alle classi e quella riferita ai posti e difende, conseguentemente, l'articolo 1 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina. Si sofferma sulle conseguenze positive della coeducazione ed illustra i criteri secondo i quali dovrebbe essere riformato l'istituto magistrale allo scopo di accreditargli un prestigio maggiore ed una reale capacità di formazione del corpo insegnante.

Il Presidente Ermini, quindi, prendendo atto di una sollecitazione dell'onorevole Giugni Lattari Jole, presentatrice di una proposta di legge recante il n. 929 relativa allo stesso oggetto, propone alla Commissione – che assente – di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa anche di questa proposta di legge, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CERRETI ed altri: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1801).

Il Relatore Di Nardo riferisce favorevolmente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di modificare le disposizioni contenute nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sia per quel che concerne la procedura per l'assegnazione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato nelle zone terremotate, sia per quanto riguarda i requisiti necessari a tale fine.

Intervengono quindi i deputati: Amendola Pietro, che chiede chiarimenti in ordine al periodo di tempo stabilito dall'articolo 4 per l'ammortamento del prezzo degli alloggi e formula alcune considerazioni a proposito dei criteri per la determinazione del prezzo stesso e De Pasquale, che pone in rilievo alcune carenze di funzionamento degli organi competenti in materia di alloggi nelle zone terremotate e si dichiara in linea di massima favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore Di Nardo fornisce i chiarimenti richiesti dal deputato Amendola Pietro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, rimettendosi alla Commissione per quel che concerne eventuali modifiche di dettaglio.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Il deputato Ripamonti fa rilevare che l'articolo 1 andrebbe emendato, coordinando le disposizioni contenute nella proposta di legge con le norme vigenti in materia di riscatto degli alloggi costruiti con l'intervento dello Stato e propone di costituire a tale fine un comitato ristretto.

Dopo l'intervento del deputato De Pasquale, che si sofferma sulle particolari finalità della proposta di legge e del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli, demandando ad un comitato ristretto il compito di armonizzare il provvedimento con le norme vigenti in materia di riscatto degli alloggi costruiti con intervento dello Stato.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto è costituito dai deputati: Amendola Pietro, Baroni, Brandi, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Guarra, Ripamonti e Taverna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI: « Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 » (1888).

Il Relatore Ripamonti si esprime favorevolmente sul provvedimento, prospettando peraltro la necessità di modificare il terzo comma dell'articolo unico nel senso di demandare al Comitato centrale la possibilità di emanare disposizioni che autorizzino i comitati provinciali, per quanto concerne la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande e la formazione delle graduatorie e dello schedario degli assegnatari degli alloggi, ad applicare le norme in proposito contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI IVANO e AVOLIO: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (1204).

Il Relatore Ripamonti riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, prospettando la opportunità che la Commissione Bilancio esprima su di essa il proprio parere, e propone quindi che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Intervengono quindi i deputati: De Pasquale, che propone l'abbinamento della proposta di legge in esame con quella n. 1888, in quanto concernenti la stessa materia; Poerio, che consente sulla proposta formulata dal deputato De Pasquale e formula rilievi circa la realizzazione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676; e Busetto, che insiste sulla richiesta di abbinamento formulata dal deputato De Pasquale e nega la necessità di richiedere che la Commissione Bilancio esprima il proprio parere sul provvedimento in esame, in quanto esso, pur avendo una sua rilevanza sul mercato dei capitali, non importa oneri per lo Stato diversi da quelli già previsti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, afferma che le proposte

di legge n. 1888 e 1204 concernono problemi sostanzialmente diversi e, pur dichiarandosi favorevole in linea di massima alla proposta di legge in esame, ne sottolinea l'incidenza sul mercato finanziario. Fornisce quindi alcuni chiarimenti in ordine al problema sollevato dal deputato Poerio circa l'attuazione di quanto disposto dalla legge n. 1676.

Il Relatore Ripamonti ribadisce le ragioni che consigliano di richiedere che la Commissione Bilancio esprima il proprio parere sul provvedimento e contesta quanto affermato dal deputato Poerio in ordine alla realizzazione delle opere previste dalla legge n. 1676.

Dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, che afferma di non poter accedere alla richiesta di abbinamento formulata dal deputato De Pasquale, in quanto la proposta di legge in esame riguarda materia diversa da quella considerata nella proposta di legge n. 1888, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che la proposta di legge n. 1204 le sia assegnata in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Istituzione di un Centro nazionale di microbiologia marina » (1235) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore Cavallaro Nicola e interventi dei deputati Colasanto, Marchesi, Santagati e De Capua, del Presidente e del Sottosegretario, la Commisione delibera di dare parere favorevole, precisando che l'attività dell'istituendo Centro va coordinata con quella delle Università e che i relativi oneri devono essere posti a totale carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nel quale vi sono appositi capitoli destinati alle ricerche scientifiche.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (1257) (*Parere alla XIII Commissione*).

Dopo la illustrazione favorevole del relatore De Capua e interventi dei deputati Bianchi Gerardo, Bonea e Marchesi, la Commissione delibera di dare parere favorevole, segnalando peraltro un errore nella stesura della lettera *c*) dell'articolo 2, dove va soppressa la parola: « non ».

PROPOSTA DI LEGGE:

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Beneficî ai mutilati e invalidi di guerra militari e civili dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1737) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo l'illustrazione del relatore De Capua e interventi dei deputati Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo e Bonea, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando, nel contempo, il voto che il provvedimento venga esteso ai partigiani e alle vedove di guerra.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana, con scambio di Note e *Memorandum* concluso a Roma il 20 giugno 1963 » (1766) (*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del relatore Veronesi, la Commissione delibera di dare parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962 » (1767) — (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Relatore Veronesi, la Commissione delibera di dare parere favorevole.

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis: « Modifiche ad alcuni ruoli della marina militare » (870), attualmente assegnata alla competenza primaria della VII Commissione (difesa) e deferita alla X Commissione (trasporti) solo per il parere, venga trasferita alla competenza primaria di ambedue le Commissioni congiunte.

Sempre su proposta del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio, la

Commissione all'unanimità delibera analogamente anche per quanto concerne la proposta di legge, di iniziativa del deputato De Meo: « Modifiche agli articoli 36, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della marina militare » (1316), attualmente assegnato alla competenza primaria della VII Commissione (difesa).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

Il Presidente ringrazia vivamente la Commissione per l'ulteriore attestato di fiducia che con la lusinghiera votazione di giovedì scorso lo ha designato alla presidenza per il presente anno finanziario. Si augura che con un solidale impegno comune sarà possibile in quest'anno approvare i provvedimenti più attesi dal mondo rurale alle cui esigenze la Commissione è stata ed è particolarmente sensibile.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente, quindi, riassume le più immediate prospettive di lavoro della Commissione che a suo parere dovrà portare innanzitutto a termine l'esame di tutti i provvedimenti già in discussione.

Prega quindi i gruppi di voler formulare le loro proposte sull'ordine dei lavori.

Il deputato Miceli chiede che vi sia una organica programmazione dei lavori della Commissione.

Il deputato Franzo segnala, fra l'altro, la necessità di un sollecito esame della proposta relativa alla formazione di enti fra produttori per assicurare l'adeguata organizzazione di mercato richiesta dai regolamenti comunitari.

Dopo interventi dei deputati Sponziello e Leopardi Dittaiuti, il Sottosegretario Antoniozzi fa presente la necessità di tener conto delle priorità fissate dalla urgenza obiettiva di determinati provvedimenti e della opportunità di stabilire calendari mensili di lavoro.

Il Presidente dichiara infine che terrà conto delle segnalate esigenze, anche in rapporto alle indicazioni che gli faranno i singoli gruppi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (*Approvato dal Senato*). (1868).

Il Presidente ricorda che il Relatore Franzo ha svolto la sua relazione nella precedente seduta.

Il deputato Leopardi Dittaiuti deplora che sul provvedimento in discussione non sia stato chiesto il parere del C.N.E.L. e che finora la IV e la VI Commissione non abbiano ritenuto di esprimere il loro parere; e ciò anche perché taluni istituti, come il diritto di prelazione a favore del contadino, meritano un attento esame circa i loro profili giuridici.

Osserva poi che uno degli scopi del provvedimento è quello di ridare forza agli enti di riforma, la cui attività è stata da molte parti considerata fallimentare. In tal senso si meraviglia che la Cassa per la piccola proprietà debba e possa affidare a questi enti quei compiti di finanziamento che invece le spettano.

Il deputato Ognibene, dopo aver sottolineato il grande interesse che la materia oggetto del provvedimento ha per la sua parte, fa presente che esso è uno degli elementi qualificanti della politica agricola del Governo e della maggioranza. In tale provvedimento, a suo parere, vi sono gli stessi limiti e contraddizioni che si riscontrano nelle altre leggi approvate o da approvare (legge sulla mezzadria, sugli enti di sviluppo, ecc.), nel senso che esse sono rivolte a favorire l'azienda contadina nella misura in cui i processi di formazione si determinino spontaneamente. Occorre secondo la sua parte non subordinare alla volontà dei proprietari di disfarsi del fondo l'acquisizione della terra da parte di chi la lavora. In verità la maggioranza vuole far coesistere impresa capitalistica e impresa contadina, ma a suo parere subordinando la seconda alla prima. Occorre togliere ai proprietari il potere di determinare il ritmo di formazione della proprietà contadina, come occorre affrontare il problema di un prezzo equo della terra: in tal senso si diano agli Enti di sviluppo poteri di intervento e di esproprio. La sua parte, comunque, riconosce l'urgenza del provvedimento, ma del pari ritiene che esso vada migliorato.

Il deputato Truzzi, dopo aver espresso la soddisfazione di dibattere su un provvedimento che si inserisce perfettamente nella prospettiva politica che ha guidato l'azione della Democrazia cristiana nelle campagne in que-

sti anni, fa presente che anche col provvedimento sui mutui quarantennali si opera nell'ambito delle grandi scelte che vogliono nelle campagne imprese vitali ed autonome, ove l'impegno, l'intelligenza imprenditoriale, l'amore alla terra si esplichino nella loro pienezza. Rivendica alla posizione da lui assunta a nome dei Coltivatori diretti l'idea dell'opportunità di questo strumento di intervento che è uno dei mezzi per rendere vitale e moderna la proprietà coltivatrice, allineando così l'Italia agli altri Paesi liberi del mondo, nei quali i due tipi di impresa, contadina e capitalista, convivono, ma con prevalenza della prima, attiva e dinamica.

Afferma che questo provvedimento, testimonianza della volontà politica del Governo e della maggioranza, è circondato da una grande apettativa che lo rende urgente. Del resto, dinnanzi alla sempre dimostrata maggiore sensibilità della classe politica ai problemi di altri settori produttivi a preferenza di quelli agricoli, il fatto che si possa approvare una legge che consenta l'accesso alla proprietà anche a coloro che non hanno disponibilità proprie, va salutato positivamente; ed apre la strada alla speranza che possa contribuire ad arrestare la fuga dei giovani dalle campagne.

Esprime peraltro preoccupazione sulla esistenza di attese contadine superiori ai pur ingenti mezzi messi a disposizione dal provvedimento e sull'imperante sistema del credito in Italia, che può opprimere lo slancio dei contadini verso la conquista della proprietà della terra. Si dichiara infine favorevole al diritto di prelazione e contrario ad un sistema di equo prezzo, ritenendo sufficienti la fissazione di parametri, in quanto non si potrebbe per quei poderi, frutto di sacrifici familiari ,fissare un prezzo vile.

Il deputato Sponziello afferma, a nome della sua parte, che di fronte ai magri risultati delle scelte operate dalla classe dirigente finora, non si può rimanere ancorati a posizioni superate. Egli non può non riconoscere che le innovazioni che prevedono la concessione di mutui, senza le eccezionali e gravose garanzie sempre richieste, rappresentano un fatto positivo; ma la sua parte si preoccupa anche della tutela dei diritti di chi ha già la terra, diritti che vanno armonizzati con quelli dei nuovi proprietari; ed è contraria a quella parte del provvedimento che burocratizza, attraverso gli Enti di sviluppo, il sistema di erogazione dei mutui.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Oliva.

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE ENRICO ROSELLI

Il Presidente Giolitti ricorda Enrico Roselli, per lunghi anni Presidente della Commissione Industria, uomo di non comuni doti morali e politiche. Si associano con espressioni di sincero cordoglio e profondo riconoscimento del valore dello scomparso, il Sottosegretario Oliva ed i deputati Natoli, Biaggi Francantonio, Romualdi, Biaggi Nullo e Baldani Guerra.

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'Industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Il Relatore Baldani Guerra ricorda l'*iter* dei provvedimenti ed il lavoro del Comitato ristretto conclusosi con la redazione di un testo unificato. Ne propone l'approvazione.

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato Oliva, che illustra una posizione non favorevole da parte del Governo; e dei deputati Cervone, contrario, ed Origlia, che propone il rinvio al comitato ristretto per un riesame del testo. Intervengono i deputati Romualdi e Biaggi Francantonio, che insistono per un ulteriore approfondimento del problema. Il Sottosegretario Oliva ribadisce la necessità che la Commissione si esprima sulla opportunità o meno di risolvere legislativamente il problema in questione.

Il Presidente Giolitti, dopo aver rilevato come una decisione di tale natura non possa essere presa che dalla Commissione stessa e non dal comitato ristretto, rinvia ad una prossima seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTE DI LEGGE:

MITTERDORFER ed altri: « Proroga dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, in materia di assicurazione obbligatoria di lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico » (1321);

BELCI e CONCI ELISABETTA: « Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (1670).

Il Relatore Veronesi, richiamandosi alla esposizione già fatta in sede referente, illustra le due proposte di legge, osservando che la formulazione della proposta di legge n. 1670 risulta più corretta in quanto richiama in vigore norme ormai scadute, mentre per quanto concerne il termine di efficacia, ritiene preferibile quello della proposta di legge numero 1321, essendo necessarie altrimenti norme di raccordo con la precedente legge 1° gennaio 1962, n. 35.

Il deputato Cruciani esprime il parere favorevole del suo gruppo alle proposte di legge.

Il deputato Mitterdorfer fa presente la necessità che il nuovo termine, entro il quale dovrebbero essere presentate le domande degli interessati dia sufficiente garanzia per l'esercizio effettivo dei diritti dei medesimi.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, espresse le sue riserve di principio in merito a disposizioni di legge che riaprono termini scaduti, si rimette alla Commissione.

La Commissione delibera poi di procedere nella discussione sulla base di un testo unificato delle due proposte di legge e ne approva il seguente articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

In fine di seduta la Commissione approva il testo unificato delle proposte di legge, con il titolo della proposta di legge n. 1670.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini » (*Approvato dal Senato*) (1984).

Il deputato Bianchi Fortunato illustra il disegno di legge che converte il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, esprimendo pieno consenso alla parte che concerne le nuove norme per l'indennità di disoccupazione agli operai dell'industria edile ed affini, mentre fa presente alcune perplessità per le disposizioni in materia di integrazioni salariali, in relazione anche all'emendamento introdotto dal Senato.

Il deputato Tognoni fa presente che il suo gruppo è contrario alla cessazione dell'applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, al settore dell'edilizia, sia pure con il temperamento introdotto nell'altro ramo del Parlamento, dato che le norme di tale legge prevedono un trattamento più favorevole; si riserva di presentare eventuali emendamenti in Assemblea.

Dopo ampia discussione e non essendo stati presentati emendamenti all'articolo unico, la Commissione dà mandato al deputato Bianchi Fortunato di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Zanibelli si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (*Approvato dal Senato*) (1985).

Il Presidente Zanibelli in sostituzione del Relatore Nucci, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai pensionati della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rilevando come esso, nelle more della presentazione di un provvedimento generale di riforma, venga incontro alle necessità più urgenti di tali pensionati secondo proposte formulate dalla stessa Commissione in un recente dibattito.

I deputati Mazzoni, Cruciani e Abenante si dichiarano favorevoli al provvedimento, esprimendo peraltro riserve sulla limitata entità delle prestazioni, per l'esclusione dei pensionati di gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria o di fondi speciali sostitutivi di essa.

Il deputato Bianchi Fortunato condivide l'opportunità che l'assegno in questione sia concesso anche agli artigiani e ai mezzadri e coloni.

Il Presidente Zanibelli rileva come tale erogazione rappresenti una anticipazione rispetto al provvedimento generale di riforma, la cui decorrenza dovrà tener conto anche delle esigenze delle altre categorie.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, fa presente che gli uffici dell'I.N.P.S. hanno già disposto gli adempimenti amministrativi per il rapido pagamento dell'assegno straordinario.

Non essendo stati proposti emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, la Commissione dà mandato al Relatore Nucci di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Zanibelli si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI: « Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali » (1943).

Il deputato Bianchi Fortunato si esprime favorevolmente alla proposta di legge, che snellisce le norme di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, estendendo la competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni e consentendo la riammissione in termini delle domande di integrazione salariale presentate tardivamente ai fini della legge medesima. Propone che sia richiesta l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il deputato Abenante fa presente che esiste sullo stesso argomento una sua proposta di legge in corso di assegnazione.

Il deputato Borra richiama l'attenzione su alcuni inconvenienti determinatisi in ordine all'applicazione della legge n. 433.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638 » (1857).

Dopo favorevole illustrazione del disegno di legge da parte del Relatore Borra, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla Zona *B* dell'ex Territorio Libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945 » (266).

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea presenta alla Commissione una serie di emendamenti al testo della proposta di legge.

Il Presidente Zanibelli rinvia la discussione del provvedimento al fine di consentire una adeguata valutazione del nuovo testo presentato dal Governo e, su sua proposta, la Commissione delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* DE MARIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTE DI LEGGE:

GOMBI ed altri: « Modifica della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, sull'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (977);

ZANIBELLI e MAROTTA VINCENZO: « Modificazioni temporanee alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, riguardante l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici » (1567);

DE MARIA: « Modifiche alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, sulla istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici » (1715);

Senatore DI GRAZIA: « Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1802);

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione all'istituzione di un corso straordinario per infermieri presso gli Enti ospedalieri » (1815).

Il Relatore Bemporad illustra ampiamente la portata e le finalità delle cinque proposte di legge, richiamando l'attenzione della Commissione, in particolare, sulla grave carenza di personale infermieristico qualificato negli ospedali italiani. Passa successivamente ad esaminare le singole inziative legislative. Sulla questione del ripristino dei corsi accelerati per infermiere ed infermieri generici si dichiara favorevole a quanto proposto dall'articolo 1 delle proposte Gombi e Zanibelli, perché meglio rispondenti alle reali esigenze degli ospedali, mentre qualche perplessità esprime sull'articolo 2 della proposta De Maria, che ritiene eccessivamente restrittiva. Tratta quindi il problema della elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai corsi ordinari e straordinari, dichiarandosi favorevole a quanto disposto dall'articolo 1 della proposta De Maria; d'altra parte dichiara di non condividere la impostazione dell'articolo 2 della proposta Gombi e dell'articolo unico della proposta del senatore Di Grazia, che elevano indiscriminatamente i limiti di età senza stabilire idonee ed adeguate garanzie.

Conclude, raccomandando la sollecita approvazione dei provvedimenti in discussione.

Il deputato Gombi si dichiara favorevole alla interpretazione più lata possibile delle modifiche proposte con le iniziative legislative in discussione, in modo da operare una sanatoria generale, che rispecchi la reale situazione degli ospedali e del loro personale dipendente. Auspica, altresì, l'esonero dalla frequenza delle lezioni teoriche, oltre che dal tirocinio pratico, per quegli infermieri che già hanno sostenuto particolari corsi di qualificazione non riconosciuti dalla legge.

Il deputato Barberi riferisce il proprio favorevole orientamento sulla proposta di legge del senatore Di Grazia, che eleva i limiti di età per un periodo di cinque anni: ciò, a suo avviso, consentirà di venire incontro alle giustificate richieste del personale dipendente dagli ospedali, mentre sarebbe pericoloso rendere tale deroga permanente, anche in relazione ai limiti di età stabiliti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Si dichiara, invece, contrario al ripristino dei corsi accelerati, giacché non ritiene possibile ottenere una adeguata qualificazione del personale infermieristico in un periodo di tempo estremamente breve.

Il deputato Gennai Tonietti Erisia, dopo aver ricordato che in taluni ospedali il numero degli infermieri risulta superiore alle possibilità di assorbimento di tale personale, si dichiara favorevole alla proposta Zanibelli, la quale dà facoltà agli ospedali di istituire il corso accelerato ovvero di immettere nei corsi ordinari coloro che hanno superato il limite di età.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, mentre ritiene che il problema economico connesso con l'istituzione dei corsi potrebbe essere risolto attraverso la concessione di adeguati contributi da parte del Ministero, si dichiara favorevole alla elevazione temporanea dei limiti di età per la partecipazione ai corsi.

Il deputato Spinelli, replicando al deputato Gennai Tonietti Erisia, sottolinea la carenza assoluta di infermieri qualificati, soprattutto negli ospedali del Mezzogiorno; è favorevole al ripristino temporaneo dei corsi accelerati, nonché alla elevazione del limite di età anche per un periodo superiore ai cinque anni.

Dopo un breve intervento del Presidente De Maria, il relatore Bemporad, replicando agli intervenuti dichiara: che il problema degli infermieri qualificati attraverso corsi « interni » sarà risolto con il ripristino dei corsi accelerati e, nello stesso tempo, sarà garantita, da un lato la serietà della preparazione professionale degli infermieri, dall'altro una sanatoria generale per tutto il personale ausiliario dipendente dagli ospedali; che è assolutamente importante facilitare il reclutamento del personale infermieristico, il che sarà possibile elevando in via definitiva il limite di età per la partecipazione ai corsi; che i requisiti richiesti per la partecipazione ai

corsi accelerati offrono sufficienti garanzie per una adeguata preparazione degli infermieri, sia pure in un breve periodo di tempo; che è necessario il concorso finanziario dello Stato per l'istituzione dei corsi. Conclude, rinnovando l'invito per una sollecita approvazione dei provvedimenti.

Il Sottosegretario Volpe si dichiara contrario sia alla elevazione permanente dei limiti di età per la partecipazione ai corsi, sia al ripristino dei corsi accelerati. Dopo aver succintamente motivato le ragioni di ordine pratico sulle quali si basa il dissenso del Governo, riferisce il favorevole orientamento del Ministero della sanità sulla proposta di legge del senatore Di Grazia, la quale prevede la elevazione del limite di età a 45 anni, ma soltanto per un determinato periodo di tempo (cinque anni): ciò consentirà di eliminare tutte le sperequazioni oggi esistenti nel settore ospedaliero e, d'altra parte, eviterà di alterare il sistema vigente nell'ordinamento delle scuole professionali per infermiere ed infermieri generici.

Dopo un ulteriore intervento del Presidente De Maria, il Relatore Bemporad si riserva di predisporre un testo unificato delle cinque iniziative legislative sulla base delle risultanze emerse nel corso del dibattito e di sottoporlo alla Commissione in una delle prossime sedute.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Giovedì 28 gennaio, ore 17.

Interrogatori.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulle domande:

contro il deputato Picciotto, per il reato di cui agli articoli 595, primo capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 64) — Relatore: Amatucci;

contro il deputato Rossi Paolo Mario, per il reato di cui all'articolo 103, nono comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (velocità superiore di oltre 5 chilometri ai limiti massimi) (Doc. II, n. 65) — Relatore: Amatucci.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20.